



Comune di Cartosio

PROVINCIA DI AL

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6

OGGETTO:

PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO T.A.R.I.T.P. 2022/2025: PRESA D'ATTO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (P.E.F.) T.A.R.I.T.P. 2024/2025. APPROVAZIONE TARIFFE 2025.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventisei** del mese di **giugno** alle ore ventuno e minuti **cinque** .
Nella sala delle adunanze si è riunito, in sessione **straordinaria** ed in seduta **pubblica**, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MARIO MORENA - Sindaco	Sì
2. CARLO GARBERO - Consigliere	Sì
3. MARCO GARBARINI - Consigliere	Sì
4. NICOLA OLTRBENE - Consigliere	No
5. GIUSEPPE ANDREA TORNATO - Consigliere	Sì
6. SABRINA SIRI - Consigliere	Sì
7. ALESSIA GAINO - Consigliere	Sì
8. CABRELLI PIETRO DOMENICO - Consigliere	Sì
9. KATIUSCIA ALANO - Consigliere	Sì
10. VINCENZO ROSSO - Consigliere	Sì
11. MASSIMO BARISONE - Consigliere	No
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

A seguito di convocazione disposta dal Sindaco, ai sensi e con le modalità di cui al "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi comunali in modalità telematica" (DCC N. 11/2022).

La seduta si svolge in presenza e vengono messe in atto tutte le procedure di cui al suddetto

Regolamento per quanto riguarda la convocazione, la partecipazione, l'accertamento presenze, le votazioni.

Con l'intervento e l'opera della Segretaria Comunale **Dott.ssa SASSO Stefania**, che partecipa alla seduta in presenza, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente **Mario MORENA**, in qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'ARERA con la deliberazione 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- con nota in data 04.11.2021 l'Assessore Regionale all'Ambiente ha stabilito di confermare le funzioni di Ente Territorialmente Competente, di cui alle deliberazioni ARERA 443/2019 e 363/2021, in capo ai consorzi di area vasta esistenti. Ciò al fine di garantire il rispetto delle tempistiche in materia di approvazione dei piani economico finanziari stabilite al 31 dicembre 2021, nelle more della completa attuazione e piena operatività della previsione di cui all'art. 10, comma 5bis, della legge regionale 1/2018, che assegna tale competenza alla conferenza d'ambito;
- questo Ente fa parte del CSR Consorzio Servizi Rifiuti Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese (Consorzio di Area Vasta tra Comuni ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 9 della L.R. 1/2018);

Richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana Suol d'Aleramo n. 14/2020 del 22/12/2020 ad oggetto *“Determinazioni in materia di raccolta RSU. Conservazione TARI tributo”* con la quale è stato disposto:

1. *“Di conservare, [...] la TARI tributo tenendo conto dell'applicazione della tassa in base ai conferimenti reali rilevati tramite badge”;*
2. *“Di conservare, di conseguenza, l'attività di emissione e gestione del relativo ruolo TARI”;*
3. *“Di richiedere all'Econet di collaborare in qualità di società in house per la buona riuscita della raccolta e di applicare un corrispettivo al servizio che corrisponda ai costi reali per il suo espletamento”;*

Richiamata la deliberazione del Consiglio di amministrazione del C.S.R. Consorzio Servizi Rifiuti Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese n. 11/2024 del 08/04/2024 ad oggetto *“Approvazione dell'aggiornamento per le annualità 2024 e 2025 del Piano Economico Finanziario 2022-2025 del servizio rifiuti urbani dei comuni dell'area omogenea n. 1 Acquese-Ovadese”;*

Preso pertanto atto della validazione del P.E.F. afferente questo Ente da parte di soggetto a tal fine abilitato, Paragon Business Advisors S.r.l., come da relazione di validazione trasmessa dal C.S.R. con nota prot. 449/24 del 09/04/2024, e della successiva approvazione dello stesso da parte del C.S.R. quale Ente Territorialmente Competente, di cui alle deliberazioni ARERA 443/2019 e 363/2021;

Dato atto che con deliberazione dell'Assemblea n. 15/2016 il C.S.R. ha affidato il servizio di raccolta e trasporto rifiuti alle società Econet S.r.l. con durata dell'affidamento pari a 20 anni sino al 2036, e ha altresì approvato lo schema di contratto di affidamento, stipulato il 30.06.2016;

Dato atto che detto P.E.F. è stato approvato, per quanto di competenza, con provvedimento del Consiglio di amministrazione del C.S.R. n. 11/2024 del 8.04.2024;

Preso atto che con delibera di consiglio n.4 del 24.04.2024 l'ente ha preso atto dell'aggiornamento del PEF per l'anno 2024 e che lo stesso comprendeva anche l'aggiornamento dell'annualità 2025;

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, della legge 25 febbraio 2022, n. 15 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”*, il quale dispone che *“A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione”*;

Visto l'art 10 ter DL 25/2025 (Decreto PA), nella parte in cui differisce il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, dal 30 aprile al 30 giugno 2025 per i comuni;

Considerata la necessità di prendere atto del Piano economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2022-2025 ai sensi del Metodo Tariffario rifiuti di cui alla Delibera 363/2021/R/rif dell'Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente (ARERA) - MTR-2 - Aggiornamento 2024-2025, predisposto dal soggetto gestore, Econet S.r.l., e validato dal soggetto incaricato dal CSR – Ente Territorialmente Competente - Paragon Business Advisors S.r.l.;

Ritenuto opportuno approvare le tariffe per l'anno 2025;

Richiamate le deliberazioni ARERA:

- n.138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante *“Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”*;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 *“Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;
- n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;

- n. 363/2023 del 3 agosto 2023 in tema di “*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*”;
- n. 133/2025/R/rif del 01 aprile 2025 relativa all’aggiunta di un nuovo componente pari ad € 6,00 per finanziare bonus sociale UR3;

Fatto constatare che:

- come da vigenti disposizioni ARERA, l’Ente non può speculare sui proventi derivanti dagli introiti T.A.R.I.T.P.;
- le tariffe T.A.R.I.T.P. sono determinate con deliberazione del Consiglio comunale, sulla base dei costi individuati e classificati nel P.E.F., che viene predisposto e approvato dallo stesso Consiglio comunale, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi;
- il P.E.F. individua e classifica i costi derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti, che devono trovare copertura finanziaria con le entrate T.A.R.I.T.P.;
- la delibera di approvazione delle tariffe è finalizzata dunque a ripartire i costi di cui al precedente alinea tra gli utenti e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze (domestiche e non domestiche);
- il P.E.F. T.A.R.I.T.P., pertanto, non può superare i limiti massimi stabiliti, in particolare per quanto riguarda la crescita delle tariffe rispetto all’anno precedente;

Dato atto che, conformemente ai postulati di cui al precedente alinea, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni contabili contenute nel vigente P.E.F. 2024/2025, l’extra gettito relativo all’anno 2024 derivante dalla misurazione puntuale ed eccedente la soglia minima di produzione per ciascun ente, rapportato al costo unitario individuato nella QV2, verrà usato in sede di determinazione delle tariffe a copertura di parte dei costi variabili previsti nel PEF 2025;

Dato atto che il dato dei maggiori svuotamenti non può essere determinato nel corso dell’anno di emissione delle tariffe ma solo nell’anno successivo a seguito di rendicontazione da parte del soggetto designato per il servizio di raccolta rifiuti;

Dato atto che a seguito di comunicazione della società Econet prot. n. 46 del 13/01/2025, ha ricevuto il resoconto degli svuotamenti effettuati nel 2024 e sulla base di questi dati, l’ente ha proceduto al conteggio nel 2025 dei maggiori svuotamenti che risultano quantificabili in €uro 15.363,78;

Dato atto che alla T.A.R.I.T.P. si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del d. lgs. n. 504/1992 nella misura fissa del 5,00%;

Considerato che con decorrenza 01.01.2021 è cambiato il metodo di raccolta e trasporto rifiuti urbani da raccolta stradale con cassonetti di libero accesso a centri di raccolta stradale con cassonetti ad apertura con badge e misurazione puntuale volumetrica del rifiuto secco indifferenziato;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/2022 del 27.05.2022 è stato approvato il Piano economico finanziario (P.E.F.) del servizio d’igiene urbana per le annualità 2022-2025 predisposto dal soggetto gestore, Econet S.r.l., e validato dal soggetto incaricato dall’Ente Territorialmente Competente (Consorzio Servizi Rifiuti C.S.R. del Novese, Tortonese, Acquese E Ovadese), Paragon Business Advisors S.r.l., il 22 aprile 2022, unitamente alla Relazione di validazione ed approvato per quanto di competenza, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, n. 17 del 22 aprile 2022;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti Tributo Puntuale (T.A.R.I.T.P.), per l'anno 2025;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la Tassa sui Rifiuti Tributo Puntuale (T.A.R.I.T.P.) è composta da una quota fissa, calcolata con il metodo normalizzato D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158, in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e da una quota variabile calcolata con il metodo puntuale, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- il Comune di Cartosio, per l'anno 2025, così come avvenuto nell'anno precedente, in base ai criteri razionali ivi indicati, ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 90,00% per le utenze domestiche e del 10,00% per le utenze produttive (non domestiche);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune come illustrato:

PARTE FISSA (METODO NORMALIZZATO)

UTENZE DOMESTICHE: la parte fissa della tariffa (espressa in €/m2) e' calcolata dalla superficie correttivo n. componenti nucleo

Categoria	Superficie	Ka base	Ka utilizzato	Superficie adattata	Tariffa	Gettito
Utenza domestica (1 componente)	35.847,00	0,84	0,84	30.111,48	0,24667	8.842,38
Utenza domestica (2 componenti)	42.967,00	0,98	0,98	42.107,66	0,28778	12.365,04
Utenza domestica (3 componenti)	8.398,00	1,08	1,08	9.069,84	0,31714	2.663,34
Utenza domestica (4 componenti)	7.018,00	1,16	1,16	8.140,88	0,34063	2.390,54
Utenza domestica (5 componenti)	1.590,00	1,24	1,24	1.971,60	0,36413	578,97
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	419,00	1,30	1,30	544,70		

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :

$Quf = Ctuf / \text{Somatoria } S(n) * Ka(n)$				Quf (Euro/m2)
27.000,00	/	91.946,16	=	0,29365

UTENZE NON DOMESTICHE: La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il **coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc)**

Attività Produttive	Kc Min	Kc Max	Kc Utilizzato	Totale Superficie	Superficie Corretta	Tariffa al m ²	Totale Gettito
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,32	0,00	0,00	0,19471	0,00
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,67	111,72	74,85	0,40767	45,54
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,38	625,00	237,50	0,23121	144,51
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,30	0,00	0,00	0,18254	0,00
105-Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,07	690,00	738,30	0,65105	449,22
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,80	357,24	285,79	0,48677	173,89
107-Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,95	0,00	0,00	0,57804	0,00
108-Uffici, agenzie	1,00	1,13	1,00	180,00	180,00	0,60846	109,52
109-Banche, istituti di credito e studi professionali	0,55	0,58	0,55	0,00	0,00	0,33465	0,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,87	485,00	421,95	0,52936	256,74
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,07	102,00	109,14	0,65105	66,41
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,04	0,72	381,00	274,32	0,43809	166,91
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	0,92	0,00	0,00	0,55978	0,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,43	1.100,00	473,00	0,26164	287,80
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,55	1.107,00	608,85	0,33465	370,46
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	4,84	0,00	0,00	2,94495	0,00
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	6,06	0,00	0,00		0,00
121-Discoteche, night club	1,04	1,64	1,04	0,00	0,00		
					4.930,52	3,68727	

quindi il Qapf (quota unitaria €/m²) risulta essere di:

Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc				Qapf (€/m²)
3.000,00	/	4.930,52	=	0,60846

PARTE VARIABILE (METODO PUNTUALE)

€ 0,31 a litro per gli svuotamenti minimi di rifiuto secco indifferenziato.

Stabilendo i seguenti svuotamenti minimi

UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti del nucleo familiare	Svuotamenti annui minimi (n + 1) x 4	Rifiuti indifferenziati Volume sacchetti in LITRI cad.	Litri minimi annui
1	8	30	240,00
2	12	30	360,00
3	16	30	480,00
4	20	30	600,00
5	24	30	720,00
6 e oltre	28	30	840,00

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria Tari	Svuot Min
102 - Campeggi, distributori carburanti	70
103 - Stabilimenti balneari	150
105 - Alberghi con ristorante	70
106 - Alberghi senza ristorante	10
108 - Uffici, agenzie	14
110 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	40
111 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	10
112 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	14
114 - Attività industriali con capannoni di produzione	48
115 - Attività artigianali di produzione beni specifici	15
116 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	85
117 - Bar, caffè, pasticceria	80
118 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	10

Richiamato l'art. 14, c. 3, del vigente Regolamento della TARITP il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660 e che prevede espressamente: *3. Il Comune con il presente regolamento concede le agevolazioni tariffarie per sostenere alcune situazioni di produzione anomala al di fuori dalla volontà e dal controllo delle utenze domestiche (disagio sanitario o presenza bambini di età inferiore a 3 anni), previa presentazione di apposita richiesta secondo*

lo schema-tipo predisposto dal Gestore, ed ha effetto dalla data in cui la richiesta viene acquisita dal Comune. La misura della presente agevolazione è approvata annualmente con deliberazione dell'organo competente assunta entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli enti locali.

Considerato che alle suddette agevolazioni viene data attuazione nei termini e nei modi meglio specificati nella parte dispositiva che segue;

Dato atto che alla T.A.R.I.T.P. si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%, fissata dalla Provincia di Alessandria;

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al P.E.F. 2022-2025, annualità 2025, rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al M.E.F. di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno e la trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Con votazione favorevole unanime e palese

DELIBERA

Di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2022-2025 del servizio rifiuti urbani dei comuni dell'area omogenea n. 1 Acquese-Ovadese - aggiornamento per le annualità 2024 e 2025 - di cui questo Ente fa parte approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del C.S.R. - Consorzio Servizi Rifiuti Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese n. 11/2024 del 08/04/2024;

Di approvare, per l'anno **2025**, le tariffe della Tassa sui rifiuti TARITP, come risultanti da prospetto allegato;

Di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la T.A.R.I.T.P. approvato con deliberazione consiliare n. 8/2023 del 31.05.2023, verranno applicate le seguenti

riduzioni tariffarie per la componente TARI:

Compostaggio domestico	- 30% parte variabile
Disagio sanitario o presenza di bambini di età inferiore a 30mesi	- 90% parte variabile
Svuotamenti (rifiuto indifferenziato) conguaglio 2024 per le utenze domestiche (Stanti le difficoltà dei contribuenti connesse all'avvio del sistema di misurazione puntuale)	75% dell'importo dovuto

Di stabilire che per l'anno 2025 le scadenze di pagamento della TARITP saranno articolate come segue:

- 1^ rata entro il 30/09/2025
- 2^ rata entro il 30/11/2025

Unica soluzione entro il 30/09/2024

Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Alessandria;

Di dare atto che, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel vigente P.E.F., l'eventuale extra gettito derivante dalla misurazione puntuale ed eccedente la soglia minima di produzione per ciascun ente, rapportato al costo unitario individuato nella QV2, verrà usato in sede di determinazione delle tariffe a copertura di parte dei costi variabili previsti nel PEF 2025;

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Di dichiarare, vista l'urgenza, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 TUEL.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : MARIO MORENA

La Segretaria Comunale
F.to : Dott.ssa Stefania SASSO

RILASCIO PARERI ART. 49 D.LGS. 267/2000

I sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Responsabile	Firma
Regolarità tecnica	Favorevole	26.06.2025	Dott.ssa Stefania SASSO	
Regolarità contabile	Favorevole	26.06.2025	Dott.ssa Stefania SASSO	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 150 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09/07/2025 al 24/07/2025 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Cartosio, 09.07.2025

La Segretaria Comunale
F.to Stefania SASSO

La Segretaria Comunale
Stefania SASSO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Cartosio, _____

La Segretaria Comunale
Stefania SASSO